

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo :		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	718	DE LEONARDIS ed altri: Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965 (2654)	722
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	722
PRESIDENTE	718	MATARRESE	722
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		PATRINI, <i>Relatore</i>	722
Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>); (2863);		ZUGNO	722
ARMAROLI ed altri: Ordinamento della Guardia di finanza (<i>Urgenza</i>) (1271);		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
ARMAROLI ed altri: Modifica all'ordinamento della Guardia di finanza (<i>Urgenza</i>) (1396)	718	Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza (2951)	723
PRESIDENTE	718, 721	PRESIDENTE	723, 725, 727
ANGELINO PAOLO	719, 721	ANGELINO PAOLO	725
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	719	GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	727
		NAPOLITANO FRANCESCO	725
GREZZI	719, 720	SCRICCIOLO	726
MALFATTI FRANCESCO	720, 721	TURNATURI, <i>Relatore</i>	723, 727
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	718, 719	ZUGNO	726
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
RAFFAELLI	720, 722	Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli (2822)	728
SCRICCIOLO	720	PRESIDENTE	728, 734
TURNATURI	721	AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	730, 731, 734
		ANGELINO PAOLO	730, 734
		GREZZI	732, 734
		MATARRESE	729

	PAG.
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	728
PELLA	729, 730, 732
RAFFAELLI	728, 731
SCRICCIOLO	732
TROMBETTA	733, 734

Proposta di legge (Rinvio):

VEDOVATO: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi (254)	735
PRESIDENTE	735

Votazione segreta:

PRESIDENTE	735
----------------------	-----

La seduta comincia alle 10,15.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bima.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo la inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare i provvedimenti in discussione nell'ordine seguente: 2863, 1271, 1396, 2654, 2951, 2822, 254. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2863) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Armaroli ed altri: Ordinamento della Guardia di finanza (Urgenza) (1271); Armaroli ed altri: Modifica all'ordinamento della Guardia di finanza (Urgenza) (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2063, concernente le modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189 sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, della proposta di legge n. 1271, d'iniziativa dei deputati Armaroli, Al-

bertini, Principe, Fabbri Riccardo, Martuscelli, Loreti, Landi, Berlinguer Mario, Servadei, Della Briotta, Di Vagno, Fortuna, Guerini Giorgio, concernente l'ordinamento della guardia di finanza e della proposta di legge n. 1396, d'iniziativa dei deputati Armaroli, Principe, Landi, Albertini, Loreti, Servadei, Scricciolo, Usvardi, Mussa Ivaldi Vercelli, Abate, Bertoldi, Guerrini Giorgio, Ballardini, Berlinguer Mario, Mosca, Della Briotta, Di Vagno, Di Primio, Fabbri Riccardo, De Pascalis, Lezzi, Martuscelli, Palleschi, Paolicchi Venturini, Baldani Guerra, Cucchi, Di Nardo, Di Piazza, Ferraris, Finocchiaro, Fortuna, Jacometti, Lauricella, Lenoci, Macchiavelli, Marangone, Mariani, Zagari, concernente la modifica all'ordinamento della guardia di finanza.

Il disegno di legge n. 2863 è già stata approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 dicembre 1965. Il Relatore onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge n. 1396 prevede l'aumento del ruolo organico dei generali di divisione della guardia di finanza di una unità. Il provvedimento comporta onere finanziario, e la V Commissione ha espresso parere contrario. La proposta n. 1271 prevede lo stesso aumento del ruolo organico dei generali di divisione della guardia di finanza, ed all'articolo 2 mira ad equiparare il nucleo centrale di polizia tributaria al comando di zona, e quindi al comando di esso prevede un ufficiale generale, mentre il vicecomandante dovrebbe essere un colonnello, comandante di corpo. Anche per questa proposta che comporta un onere finanziario ancora maggiore, la V Commissione ha espresso parere contrario.

Il disegno di legge n. 2863, presentato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, mira — tra le altre varianti dell'assetto ordinativo del corpo — ad adeguare il massimo istituto d'istruzione della guardia di finanza alle altre accademie delle tre forze armate, affidando ad un ufficiale generale le funzioni di comandante, ed equiparando il comandante dell'accademia al comandante di zona.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, perché all'uopo viene utilizzato il generale di brigata, disponibile dal 1° luglio 1964, per effetto della legge 18 febbraio 1963, n. 87; il disegno trova la sua giustificazione nel notevole aumento della popolazione scolastica (superiore a quella della

accademia navale e dell'accademia dell'aeronautica); nell'adozione, dal 1° ottobre 1963, dell'ordinamento quadriennale anziché triennale degli studi dell'accademia; nel riconoscimento, consentito dalla legge 11 giugno 1962, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed in scienze commerciali, degli studi compiuti presso l'accademia del corpo. In tal modo l'istituto è stato posto di pieno diritto al livello delle università.

Il disegno di legge provvede inoltre ad integrare opportunamente l'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, che ha ommesso di includere nell'elenco dei comandanti di corpo il capo di Stato Maggiore del comando generale, dal quale dipendono tutti i militari del Quartiere generale, determinando la imperfezione dei provvedimenti riguardanti tale personale. Il provvedimento mira anche ad inquadrare in tutto il sistema ordinativo del corpo la scuola di polizia tributaria, istituita recentemente, attribuendo (secondo le norme vigenti) al comandante del predetto istituto le funzioni di comandante di corpo.

La Presidenza della Camera ha ritenuto di comunicare all'Assemblea l'abbinamento di due dei tre provvedimenti, forse in considerazione del fatto che essi trattano comunque l'ordinamento della guardia di finanza, ma per la verità non ritengo che vi siano riferimenti o identità di materia tra le due proposte ed il disegno di legge, tranne che per articolo 2 della proposta n. 1271.

Tenuto conto di ciò e dei pareri contrari espressi dalla V Commissione per le due proposte Armaroli ed altri, mi permetterei di proporre l'accantonamento delle due proposte di legge e di passare alla discussione del disegno di legge n. 2863. Concludendo, propongo l'approvazione di quest'ultimo, e per i motivi già accennati, e perché è diventata una necessità organizzativa del corpo provvedere inderogabilmente all'integrazione dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, che alla luce dell'esperienza si è rivelato insufficiente.

In quanto all'articolazione approvata dal Senato trovo che sia tecnicamente perfetta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale

ANGELINO PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La V Commissione ha espresso parere sfavorevole all'aumento da tre a quattro del numero dei generali della guardia di finanza, ed anche il nostro Relatore mi pare abbia proposto l'accantonamento delle due proposte di legge che com-

portano un aumento di spesa. Ma, dalla relazione svolta al Senato sul disegno di legge n. 2863, risulta che l'accademia viene parificata ad un comando di zona, ed al comando di zona c'è un generale della guardia di finanza, mentre quell'accademia, al pari degli altri istituti della guardia di finanza, era diretta, fino ad ora, da un colonello. Anche se questo non è specificato, leggendo la relazione ministeriale al Senato mi pare che tutto diventi chiaro. Quindi, mentre nella proposta Armaroli l'aumento di una unità per i generali, — che da due diventerebbero tre — è giustificato dal fatto che altrimenti due soli generali dovrebbero scorzare per mezza Italia (perché il comandante generale non è ispettore, provenendo egli da altre armi e non avendo quindi una competenza specifica in materia), nel disegno di legge troviamo lo aumento di una unità che rimane unicamente all'accademia, mentre il comandante generale di tutti gli altri istituti di istruzione della guardia di finanza riveste anche altri incarichi. Questa, secondo me, è un'assurdità.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevole Angelino, nella mia relazione ho detto che il provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri, perché il generale di brigata che viene posto al comando della accademia è già disponibile per effetto della legge 18 febbraio 1963, n. 87, ed è disponibile dal 1° luglio 1964. In quanto all'accantonamento delle due proposte di legge, l'ho proposto non perché io sia contrario allo spirito dei due provvedimenti, ma semplicemente perché esiste un parere contrario della Commissione bilancio.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Angelino, il proposto aumento da tre a quattro unità, delineato nella iniziativa Armaroli, riguarda i generali di divisione, invece, per quanto riguarda il comandante dell'accademia, si richiede un generale di brigata che già esiste, già è in organico e disponibile. Prego l'onorevole Angelino di considerare che nel testo approvato dal Senato non si istituisce alcun nuovo posto in organico di generale di brigata. Sono 12 generali, uno dei quali va a comandare la accademia.

GREZZI. Vi sono ancora delle perplessità, perché quanto ha detto il relatore non ci lascia soddisfatti.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Perché non vi lascia soddisfatti? Il provvedimento in esame mira ad integrare e perfezionare la struttura organizzativa del corpo;

non si vuole favorire nessuno in particolare, solo migliorare la funzionalità della struttura organizzativa.

MALFATTI FRANCESCO. Intenderei porre due domande: le altre accademie che hanno alle dipendenze sottufficiali ed allievi come sono organizzate? Sono comandate da un generale di brigata?

La seconda domanda, già affiorata nella discussione, ma fondamentale, è questa: dal momento che sostenete che esiste un generale di brigata in organico che dovrebbe comandare l'accademia, sarebbe opportuno sapere quali siano state finora le sue mansioni.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. I comandanti di tutte le accademie sono generali di brigata, indistintamente. Per quanto riguarda il generale che si utilizza, in base alla legge del 1964, è stato posto per ragioni di necessità al comando dell'accademia, ma formalmente non ne è il comandante. Quando il generale di brigata si è reso disponibile, dal 1964, il comandante generale ha ritenuto opportuno porlo a quel posto.

RAFFAELLI. Se non vi fosse stata l'iniziativa dovuta all'autonomia, della quale sono molto rispettoso, per cui il comandante generale ha posto un generale a capo dell'accademia, i Ministri, proponenti avrebbero mai diviso la soluzione che ora si configura? Vi è qualche disegno, qualche studio in questo senso? Si può conoscere il pensiero del Governo? Onorevoli colleghi, vi è una perplessità anche fra i banchi dei settori governativi, forse, circa il fatto che non si tratta di una misura nata dallo studio di situazioni di necessità, ma soltanto di una sanatoria con legge di una situazione *de facto* che si è determinata. Questo è il punto per il quale non siamo ovviamente favorevoli al disegno di legge. Inoltre vi è la questione, sollevata dall'onorevole Angelino Paolo, del maggiore onere che il provvedimento comporta.

Sappiamo che già altra volta una legge che aumentava i quadri degli ufficiali non dette luogo ad indicazione di copertura, perché, si disse, non importava oneri in quanto nell'approvare le tabelle organiche fu stabilito che il numero, aumentato da una parte veniva diminuito da un'altra. Non vorremmo che ora avvenisse qualcosa di simile.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. È opportuno segnalare che il comandante generale, quando ha posto il generale di brigata disponibile al comando dell'accademia, lo ha fatto d'accordo con il Ministro, dopo aver studiato le necessità di questa accademia che ha assunto proporzioni più rilevanti

ed importanti. È evidente che il comandante ha fatto presente al Ministro la necessità di utilizzare un generale di brigata come comandante dell'accademia.

Ora si cerca di perfezionare l'articolo 6, che alla luce dell'esperienza si è dimostrato insufficiente per il regolare andamento dei servizi.

GREZZI. Quanti sono gli allievi ufficiali che frequentano l'accademia?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La popolazione scolastica è aumentata notevolmente ed è superiore a quella dell'accademia navale e di quella aereonautica. Poiché queste due ultime accademie sono rette da generali di brigata, la risposta mi sembra chiara. Inoltre, dal 1° ottobre 1963, i tre anni di accademia sono stati aumentati a quattro, cioè il periodo di perfezionamento per i sottotenenti è stato portato da un anno a due anni; poi vi è stato il riconoscimento in base alla legge 11 giugno 1962 ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio. Cioè gli studi compiuti presso l'accademia valgono a tutti gli effetti per il conseguimento di queste lauree. È stata quindi una necessità affidare il comando dell'accademia ad un generale di brigata.

GREZZI. Io ho chiesto quanti sono gli allievi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. In questo momento non saprei dirlo, ma non mi pare che la questione sia determinante.

GREZZI. È determinante perché in sostanza l'ordinanza prevede 500 posti in organico di tenenti e sottotenenti; quindi è presumibile che all'accademia accedano ogni anno 30 o 40 giovani.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ne accedono molti di più. Vi sono almeno cento giovani iscritti al primo anno.

GREZZI. Ma allora si deve modificare l'organico perché questo significa cento sottotenenti all'anno. Se fosse così avremmo 4.000 sottotenenti, invece sono poco più di mille.

SCRICCIOLO. Ma i giovani usciti dall'accademia poi fanno i consulenti privati.

GREZZI. È logico pensare che si voglia agevolare qualcuno.

Quando la legge riguarda una sola unità, è sempre legittimo il sospetto che ci sia stata una pressione da parte degli interessati.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questo provvedimento non vogliamo favorire nessuno, semplicemente, nel testo approvato dal Senato l'accademia è equiparata al comando di zona, ed al comando di

zona è stabilito che vi sia un generale. Si è ritenuto di fare questo perché le altre accademie hanno tutte al comando un generale di brigata.

TURNATURI. Per meglio chiarire le cose desidero comunicare agli onorevoli colleghi che gli allievi che frequentano attualmente l'accademia sono 240. A ciò bisogna poi aggiungere i corsi di specializzazione che vengono annualmente tenuti per aggiornare gli ufficiali, ed i corsi di aggiornamento per gli ufficiali di complemento. Tutto sommato, si tratta quindi di un notevole numero di ufficiali, entità che giustifica l'essenza del provvedimento al nostro esame.

Desidero infine aggiungere che gli ufficiali che frequentano l'accademia dell'aeronautica e quella della marina sono numericamente inferiori a quelli che frequentano l'accademia della finanza.

MALFATTI FRANCESCO. Da alcuni colleghi è stata avanzata la domanda del perché si debba equiparare l'accademia a comando di zona con un generale di brigata. A tale proposito nella relazione presentata al Senato, noto alcuni punti che non mi convincono, laddove, per esempio, si dice che gli studi compiuti presso l'accademia possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche e scienze economiche, e laddove si parla di un notevole incremento o addirittura di un raddoppiamento della popolazione scolastica. Ora, senza alcuno spirito polemico, vorrei sapere se la motivazione addotta è quella vera, oppure se ne esiste un'altra *a latere*, dal momento che ci troviamo di fronte ad un problema di perizia e di competenza, per cui il compito in questione potrebbe essere benissimo svolto anche da un colonnello.

Vorrei sapere, insomma, se non si tratti piuttosto di una questione di gerarchia, se non si voglia, cioè, semplicemente elevare il grado di colui che dirige l'accademia. Le ragioni apportate non mi convincono, perché anche qualora la popolazione scolastica fosse raddoppiata, non vedo perché il colonnello che da tempo dirige l'accademia non possa continuare a dirigerla ancora; in fondo i programmi e le materie di studio sono sempre le stesse.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Malfatti Francesco, le cose stanno così: l'Accademia, diretta da un colonnello, dipenderebbe da un generale di brigata e non direttamente dal comando generale, mentre con l'equiparazione al comando di zona e l'assunzione del comando da parte

di un generale di brigata, dipenderà direttamente dal comando generale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale durante la quale sono intervenuti sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo. Do lettura dell'articolo unico:

L'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito:

« Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-66 l'accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del corpo dipendono dal comando della legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono comandi di corpo. Hanno le funzioni di comandante di corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del comando generale e il vice comandante dell'accademia.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro, del tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici ».

ANGELINO PAOLO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sul provvedimento.

RAFFAELLI. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione sul provvedimento.

PRESIDENTE Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge che consta dell'articolo unico testè letto sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Resta inteso che le proposte di legge n. 1271 e n. 1396 rimangono accantonate e non saranno, pertanto, assorbite a seguito della votazione sul disegno 2863.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: De Leonardis ed altri: Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965 (2654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2654, d'iniziativa dei deputati De Leonardis, Urso, Imperiale, Laforgia, Semeraro, Scarascia Mugnozza, concernente la nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965.

Il relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge n. 2654 è già stata da noi discussa in sede referente, ed in quella sede ci trovammo tutti d'accordo su di una nuova formulazione dell'articolo unico. Poiché fummo anche concordi nel chiedere che l'esame del provvedimento ci venisse affidato in sede legislativa, e la Presidenza della Camera ha acconsentito alla nostra richiesta, non mi rimane che rifarmi a quanto ho già detto presentando la proposta in sede referente, ed invitare la Commissione ad approvare anche in sede legislativa l'articolo unico con le modifiche già adottate in sede referente.

MATARRESE. Il problema sollevato dal provvedimento oggi al nostro esame avrebbe dovuto già da tempo essere risolto dal Governo con l'emanazione di un decreto. Sono proprio questi i casi in cui è necessario emanare decreti ministeriali.

ZUGNO. Poiché questo problema si ripresenterà ogni anno, per facilitare le cose segnalerei l'opportunità, e credo ciò troverebbe il Parlamento consenziente, di varare un provvedimento che dia la facoltà al Governo di emanare decreti al momento opportuno, onde poter tempestivamente intervenire.

Si eliminerebbe in tal modo una legislazione plurima e sempre tardiva.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico nel testo originario:

« Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, fino al 31 dicembre 1965 si applicano alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze ».

Il relatore onorevole Patrini ed il proponente onorevole De Leonardis hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole* fino al 31 dicembre 1965 *con le parole* fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segnalo l'opportunità di spostare le parole « si applicano » cosicché precedano nel testo le parole « fino a due mesi ».

(*La Commissione approva*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo unico.

L'articolo unico risulta, con le modificazioni adottate, così formulato:

« Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza (2951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2951, concernente il ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza.

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene ora all'esame della Commissione è inteso ad estendere alla guardia di finanza le norme contenute nella legge 10 giugno 1964, n. 447, in materia di costituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, e ad elevare da 250 a 380 l'organico del ruolo del corpo stesso.

La legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate — estesa alla guardia di finanza per effetto della legge 27 aprile 1957, n. 260 — ha istituito il « ruolo per mansioni d'ufficio » al quale potevano accedere, al compimento dei limiti d'età, i soli aiutanti di battaglia e marescialli maggiori, conseguendo così il beneficio di rimanere in servizio fino al compimento del sessantunesimo anno di età. La legge prevede, tuttavia, all'articolo 24 che, qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente per consentire il passaggio a chi ne faccia domanda, detta vacanza viene fatta collocando d'ufficio a riposo, anche prima del compimento del sessantunesimo anno d'età, il sottufficiale più anziano iscritto in detto ruolo.

Con successiva legge 10 giugno 1964, n. 447, tale possibilità è stata offerta anche ai marescialli capi ed ordinari delle tre forze armate e dell'arma dei carabinieri.

Tale provvedimento ha consentito di evitare, anteriormente al 1° marzo 1966, il congedamento di marescialli di tre gradi, che così hanno potuto fruire dei benefici del conglobamento.

Per quanto riguarda l'esercito, infatti, poiché l'organico del ruolo speciale, stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa, grava sull'organico del grado iniziale della categoria (sergente), al fine di evitare gli anticipati esodi dei marescialli maggiori, è stato sufficiente lasciare vacanti altrettanti posti di sergente.

Per l'arma dei carabinieri, la legge 14 maggio 1965, n. 467, ha elevato con decorrenza retroattiva dal 1° agosto 1964 a 600 unità il contingente del ruolo speciale che è stato, con-

temporaneamente, separato dall'organico generale dei sottufficiali.

Pertanto, solo per la guardia di finanza, il cui organico del ruolo speciale è determinato con legge, hanno continuato e continuano a trovare applicazione le più restrittive norme della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non consentono il passaggio nel ruolo speciale dei marescialli capo ed ordinari e portano all'anticipato congedamento dei marescialli maggiori più anziani del ruolo stesso, con conseguente impossibilità di far beneficiare detto personale delle provvidenze conseguenti alla attuazione del conglobamento.

Tale evidente disparità di trattamento a danno dei sottufficiali della guardia di finanza ha costituito oggetto di interrogazioni parlamentari, da parte di numerosi colleghi i quali hanno sollecitato l'estensione al corpo della nuova normativa sulla costituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio vigente per l'esercito, ed in particolare per l'arma dei carabinieri, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari per:

- aumentare l'organico del ruolo speciale della guardia di finanza;

- mantenere in servizio permanente i marescialli maggiori appartenenti al ruolo stesso che non abbiano raggiunto il limite di età di 61 anni previsto per la cessazione dal servizio;

- revocare i prematuri congedamenti già disposti, in applicazione del citato articolo 24 della legge 31 luglio 1954 sullo stato dei sottufficiali delle forze armate.

È invero superfluo sottolineare l'impopolarità e la sostanziale ingiustizia di una tale procedura: pur discendendo la necessità dei congedi anticipati da una norma di carattere generale contenuta nella legge sullo stato giuridico dei sottufficiali delle forze armate, la sua concreta applicazione è di fatto limitata, come ho già fatto rilevare, alla sola guardia di finanza, che non ha potuto, a differenza dell'esercito e dell'arma dei carabinieri, realizzare aumenti dell'organico dei sottufficiali od altri provvedimenti idonei ad evitare i forzati esodi di marescialli maggiori, in prossimità del conglobamento.

Il Governo ha dato assicurazione che si sarebbe sollecitamente provveduto ad eliminare la segnalata disparità di trattamento tra i sottufficiali della guardia di finanza ed i parigrado dell'arma dei carabinieri.

L'odierno provvedimento stabilisce un aumento del contingente del ruolo speciale (che continuerà però a gravare sull'organico generale) e ciò eviterà per il futuro gli anticipati

congedamenti del personale iscritto in detto ruolo per far posto ai parigrado meno anziani.

Però, se il provvedimento al nostro esame si presenta come un atto di giustizia riparatrice, non può prescindere dal considerare anche la posizione dei marescialli maggiori del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza inviati prematuramente in congedo, mentre nelle tre forze armate i collocamenti a riposo anticipati del personale dei corrispondenti ruoli erano stati di fatto sospesi, nonché quella dei marescialli capo e dei marescialli ordinari che, nelle more della estensione alla guardia di finanza delle norme circa la formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio introdotte dall'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono stati raggiunti dai limiti di età e collocati a riposo, mentre avrebbero potuto, allo stesso titolo dei loro colleghi dell'esercito, transitare nel ruolo speciale, ove la disposizione sopra richiamata fosse stata immediatamente applicata alla guardia di finanza.

Non è, invero, concepibile che sottufficiali delle varie forze armate aventi lo stesso stato giuridico ed in identiche condizioni di anzianità possano essere oggetto di un trattamento diverso che, nel caso in esame, appare ingiustamente discriminatorio.

L'odierno provvedimento, quindi, deve consentire la riammissione in servizio sia dei marescialli maggiori del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, collocati a riposo d'autorità — dopo l'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 477 — prima del raggiungimento del limite massimo di età, in applicazione dell'articolo 24, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sia dei marescialli capi e ordinari, colpiti dai limiti di età dopo l'entrata in vigore della suddetta legge n. 477, i quali avrebbero avuto titolo al passaggio nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

A ciò può provvedersi integrando il testo governativo di apposite norme che prevedano:

— che le disposizioni concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza ed il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali che vi hanno titolo abbiano effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, eliminando così l'ingiusta sperequazione venutasi a creare a danno dei sottufficiali della guardia di finanza;

— la riammissione in servizio a domanda dei marescialli maggiori del ruolo speciale mansioni d'ufficio congedati con anticipo rispetto al raggiungimento del limite di età di

anni 61, in applicazione dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260;

— il passaggio a domanda nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, sotto la data in cui vi hanno acquistato titolo, dei marescialli ordinari e dei marescialli capi cessati dal servizio nelle more dell'estensione alla guardia di finanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 477. Preannuncio pertanto taluni emendamenti: propongo che dopo l'articolo 2 dello schema sia inserito un articolo 3 del seguente tenore:

« Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e di trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo con anticipo sul limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo sotto la data del congedamento.

I marescialli maggiori, i marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente alla entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, e sempre che riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, sotto la decorrenza del collocamento a riposo.

Le relative istanze dovranno essere presentate, dal personale indicato nei due commi precedenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

In dipendenza della disposizione di cui al primo comma di detto articolo, che fa decorrere gli effetti della nuova legge dalla data di entrata in vigore della norma che ha provveduto a favore dei sottufficiali delle forze armate, le riammissioni nel ruolo speciale dei marescialli maggiori, congedati d'autorità con anticipo rispetto al limite di età, e l'ammissione in detto ruolo dei marescialli capi e dei marescialli ordinari, cessati dal servizio nelle more dell'estensione alla guardia di finanza delle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio per l'Esercito, potranno determinare posizioni di soprannumero negli organici.

Ciò sarebbe stato evitato costituendo un organico separato per detto ruolo, con norma

analoga a quella introdotta dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.

All'adozione di tale soluzione sono state evidentemente di ostacolo considerazioni di onere, non tanto per la spesa a carico del corrente esercizio, quanto per il maggior onere che viene a consolidarsi nel tempo ad ogni, sia pur modesto aumento d'organico.

Si rende perciò necessario prevedere il riassorbimento delle eventuali eccedenze d'organico verificatesi attraverso le vacanze che si formeranno a partire dall'entrata in vigore della presente legge, in dipendenza dei collocamenti a riposo.

È quindi necessario inserire nello schema un articolo 4 così concepito:

« Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare nei gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e di maresciallo ordinario in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge »

Circa il costo del provvedimento, che nel testo governativo non comporta alcuna spesa, è da considerare che gli emendamenti preannunciati comportano un maggior onere che si riduce alla differenza fra la pensione e gli assegni di anzianità di servizio relativamente ai marescialli che verranno a trovarsi in soprannumero agli organici per effetto della disposizione che fa decorrere gli effetti della nuova legge dalla data di entrata in vigore della norma che ha provveduto a favore dei sottufficiali delle tre forze armate.

Trattasi complessivamente di non più di 70 elementi, dei quali solo 20 circa beneficeranno in concreto della riammissione nel servizio per un periodo massimo che si aggira sugli 11 mesi.

L'onere, quindi, è destinato ad esaurirsi nel corrente anno finanziario e non supererà la somma di lire 22.500.000, nel caso limite che tutti i marescialli maggiori del ruolo speciale, congedati prematuramente nelle more dell'estensione alla guardia di finanza della legge n. 477 del 1964, chiedano la riammissione nel ruolo.

A tale onere potrà farsi fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'esercizio 1966 sul capitolo 1189 del bilancio, la cui dotazione appare obiettivamente sufficiente per sopportare una modesta riduzione.

Propongo pertanto che nello schema sia incluso un articolo 5 del seguente tenore:

« All'onere di lire 22.500.000 derivante per l'esercizio 1966 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1189 del bilancio del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NAPOLITANO FRANCESCO. Se ho ben capito, la spesa di 22 milioni e cinquecentomila lire andrà ad esaurirsi nel primo esercizio.

TURNATURI, *Relatore*. Certo, è limitata soltanto alla prima applicazione della legge e la copertura dell'onere è facilmente reperibile nel capitolo apposito.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Ho capito molto bene la necessità di aumentare questo ruolo dei sottufficiali addetti agli uffici, ma o si aumenta la pianta organica generale della guardia di finanza, oppure vengono sottratti sottufficiali, in proseguo di tempo, dalla funzione precipua della guardia di finanza.

Non è risultato né dalla relazione ministeriale, né da quella testé fatta dal relatore, se il provvedimento tenda a permettere a questi sottufficiali benemeriti di rimanere in servizio fino al 61° anno, quindi di beneficiare dei miglioramenti derivanti dal conglobamento, oppure se è dettato da necessità effettive del servizio burocratico. Mi pare infatti che gli aumenti degli organici debbano avvenire nell'interesse del servizio statale. Di ciò nulla risulta, né dalla relazione scritta né da quella orale. Può essere vero che in questo momento occorra un aumento, ma in avvenire, se non si apporta una variazione al quadro organico, saranno sottratte ai servizi reali di istituto 130 unità, che svolgono un lavoro serio e redditizio, e che andranno ad affollare gli uffici.

Ci interessiamo della guardia di finanza perché sappiamo quanto grande sia ancora l'evasione fiscale. La guardia di finanza non si occupa infatti soltanto di dogane, come si è detto in Senato. Basta pensare ai nuclei di polizia tributaria per sapere quali enormi compiti vengono svolti. Quindi, dal momento che quando si arriva ad una certa età esiste una notevole competenza di servizio, io proporrei di aumentare, eventualmente, il limite di po-

sizione in quiescenza di questo personale. Infatti il personale viene posto in pensione a 61 anni di età nel ruolo speciale, ed a soli 54 anni negli altri ruoli, e mi sembra che 54 anni siano un'età in cui un uomo può rendere ancora notevoli servizi. Se fosse quella l'età unanimemente riconosciuta per la quiescenza, l'Italia sarebbe composta per due terzi di pensionati.

Concludendo, mentre trovo giusto che si dia la possibilità di ottenere determinati benefici, trovo anche giusto, però, che non si umilino degli uomini di 54 anni mettendoli tra i ferri vecchi, ed a tal fine vorrei che il provvedimento che stiamo per approvare avesse lo scopo di mantenere in servizio uomini che ormai hanno imparato tanto bene il mestiere da rendere molto di più di qualsiasi novellino.

SCRICCIOLO. Alcune delle osservazioni fatte dall'onorevole Angelino sono perfettamente valide, e giustificate anche da ciò che è scritto nella relazione al disegno di legge, specie laddove si dice che in sostanza, aumentando l'organico da 250 a 380, con un aumento quindi di 130 unità, dovranno essere lasciati liberi altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di eguale grado del corpo. A parte questo punto che può destare effettivamente talune preoccupazioni, io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su di un altro aspetto del disegno di legge, aspetto sul quale ho notevoli perplessità.

Vorrei sapere se la Commissione si rende conto che, accanto ad alcuni motivi chiaramente enunciati nella relazione, e cioè esigenza di dotare gli uffici di un maggior numero di personale (specialmente perché questo personale oggi appare inadeguato ove si consideri che l'accesso al ruolo deve ora essere accordato anche ai marescialli capi ed ai marescialli ordinari), esiste in questo disegno di legge un sottofondo « malizioso ».

Gli onorevoli colleghi sanno che una delle richieste dei dipendenti dello Stato di cui gran parte del Parlamento poi si è resa interprete, è che, a seguito del conglobamento, le provvidenze che valgono dal 1° aprile 1966, siano estese anche a coloro che sono andati in pensione nei mesi precedenti.

Ho tutta l'impressione che sotto la specie delle giustificazioni addotte nel disegno di legge al nostro esame (tanto più che è stato presentato il 21 gennaio 1966) si voglia coprire la particolare esigenza cui sopra ho accennato, riferita questa volta — per settore — alla guardia di finanza, lasciando scoperto l'intero arco dei dipendenti dello Stato.

Ora, se questo fosse, come mi sembra, uno dei motivi dominanti, direi che queste cose vanno affrontate in modo organico; non possiamo continuare ad andare avanti con provvedimenti settoriali, spingendo ora un settore, ora una categoria, questo è un problema che va affrontato globalmente.

Vorrei quindi che questo aspetto la Commissione lo tenesse presente perché ho tutta l'impressione che i motivi posti a giustificazione del disegno di legge non siano del tutto validi, e che in effetti alla base del provvedimento esista una esigenza di natura economica, esigenza rispettabilissima e per la quale io mi dichiaro disponibile a nome del gruppo socialista, ma solamente in un contesto globale che dovrà essere affrontato dal Parlamento e dal Governo.

ZUGNO. In linea generale approvo il provvedimento così come è stato presentato dal Governo, ed il motivo fondamentale è che mi sembra esso abbia la capacità di eliminare una sperequazione che ora esiste tra i sottufficiali della guardia di finanza, perché mentre gli altri sottufficiali hanno la possibilità di transitare nel ruolo delle mansioni d'ufficio, i marescialli capi ed i marescialli ordinari questa possibilità non l'hanno ancora. Ritengo perciò che sia giusto e doveroso provvedere in merito.

C'è però un altro elemento che ritengo di notevole importanza ed è che l'amministrazione, attraverso il congegno elaborato in questo provvedimento per aumentare l'organico per le mansioni di ufficio, lascia tuttavia sussistere una certa elasticità in corrispondenza del ruolo del personale di investigazione. Cioè, attraverso tale discrezionalità, l'amministrazione avrà la possibilità di servirsi del suo personale intanto fino ad un limite di età maggiore di quello previsto per le funzioni di carattere investigativo, ed in secondo luogo potrà fare una cernita anche in relazione alle condizioni fisiche individuali, dal momento che vi possono essere elementi idonei al ruolo d'ufficio per la lunga esperienza, mentre per le condizioni di salute non possono più essere utilizzati per le operazioni in campo investigativo.

Ora si potrebbe obiettare che se aumentiamo le unità del personale addetto alle mansioni di ufficio, e diminuiamo nel contempo il personale addetto agli accertamenti pratici presso le aziende, ecc., limitiamo la capacità di accertamento e di investigazione del corpo. Ma a questo proposito non dimentichiamo una cosa, che non è detto che gli uffici siano qualcosa di avulso e di astratto rispetto al

complesso lavoro dell'accertamento, perché con questa disposizione noi portiamo invece un contributo positivo, anche ai fini burocratici della redazione dei verbali ecc. Infatti una maggiore efficienza del ramo burocratico sopravverrà eventualmente all'avvenuta riduzione nell'altro settore.

Questo provvedimento è quindi ottimo perché non modifica nulla nei confronti dell'amministrazione, se non nel senso di permettere ad essa una migliore utilizzazione discrezionale del personale in base alle possibilità del personale stesso.

Ora, onorevole Relatore, io ritengo che le proposte che ella ha fatto abbiano un significato ed una portata umana (considerando esse i problemi di chi non ha più una occupazione ed è a riposo con una pensione insoddisfacente), e le ritengo pregevoli in quanto intendono riportare in servizio personale che ha acquisito una notevole esperienza. In questo caso si determina, però, una modifica sostanziale del provvedimento, perché nasce un problema di copertura e di esame effettivo di possibilità ed esigenze che devono essere soddisfatte e determinate con legge in modo definitivo e non elastico, perché i 380 sono un limite massimo che diverrebbe definitivo.

Ritengo quindi che l'emendamento proposto alterino la struttura del provvedimento e, se il Ministero riterrà di prenderli in considerazione, si dovranno apportare ulteriori modifiche in relazione a questa modifica sostanziale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TURNATURI, Relatore. Replicherò brevisimamente agli interventi degli onorevoli Zugno, Angelino e Scricciolo, le cui osservazioni ritengo fondate per cui solleciterei il Governo a perfezionare il disegno approfittando di un breve rinvio.

La soluzione ideale sarebbe quella adottata per l'arma dei carabinieri, che ha creato il ruolo speciale senza gravare sulla comunità.

Purtroppo la guardia di finanza è la cenerentola delle forze armate e questa situazione grava sulle nostre spalle come responsabilità di componenti la Commissione finanze. Ogni volta che si adotta un provvedimento per le forze armate, la guardia di finanza arriva sempre per ultima. È un grave torto, per cui dovremmo prendere provvedimenti seri ed invitare il Governo ad impedire che questo stato di cose si ripeta.

Chiedendo la retroattività vogliamo dare una inquadatura per la decorrenza dell'efficacia che sia valida per tutte le forze armate,

come è avvenuto per i carabinieri, che hanno ottenuto questo provvedimento il 14 marzo 1965, successivamente all'esercito che l'ha ottenuto il 10 giugno 1964, ma la cui decorrenza è rimasta quella del 10 giugno 1964. L'attuale stato di fatto può costituire anche una remora psicologica a questo inquadramento settoriale.

Concordo pienamente con le osservazioni degli onorevoli Scricciolo ed Angelino e sollecito il Governo a prendere un provvedimento organico; ed il rinvio potrebbe essere l'occasione perché il tesoro aderisca ad una proposta del Ministero delle finanze che prevedeva lo stanziamento di cento milioni per gli scopi discussi.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Credo che alle osservazioni esatte dell'onorevole Angelino la risposta sia semplice: in sostanza vi sarebbe bisogno di un aumento organico di 130 posti.

La proposta del Relatore comporta un aumento di spesa di 22 milioni 500 mila lire *una tantum*; invece l'allargamento dell'organico comporta una spesa di cento milioni l'anno. Vi è questa difficoltà fatta presente dal tesoro e, dato che l'emendamento del relatore sarà sottoposto al parere della Commissione Bilancio mi riservo sulla base delle osservazioni fatte dal relatore e dagli onorevoli Angelino e Scricciolo di sentire il parere degli uffici competenti.

Per quanto riguarda l'altra osservazione mossa dall'onorevole Scricciolo, desidero fare presente che questo disegno di legge ha preso le mosse subito dopo l'approvazione della legge 14 maggio 1965 che riguarda l'arma dei carabinieri ed il suo organico speciale. Credo quindi che non vi sia, almeno da parte dei Ministri proponenti, alcun nascosto proposito in ordine ai problemi ed alle preoccupazioni sollevate dall'onorevole Scricciolo.

Il disegno di legge muove dalle esigenze di giustizia indicate nella relazione e dalla esigenza di disporre di personale già competente che, invece di essere collocato a riposo a 54 anni, è trattenuto in servizio fino al sessantunesimo anno di età. Si tratta di personale capace di integrare l'azione di accertamento svolta dai nuclei di investigazione.

Se quindi la Commissione consente, sarebbe opportuno un breve rinvio che permetterebbe al Governo di consultare gli uffici competenti al fine di enunciare più meditato parere sulle modifiche proposte in questa sede.

PRESIDENTE. Gli emendamenti preannunciati dal relatore onorevole Turnaturi importano onere finanziario. Poiché in relazione

ad essi la Commissione ha espresso un atteggiamento sostanzialmente favorevole, essi verranno trasmessi alla V Commissione Bilancio per il parere. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli (2822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

Il relatore, onorevole Francesco Napolitano, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 13 maggio 1965, n. 501, è stato istituito per la Sezione del credito fondiario del Banco di Napoli un fondo di dotazione di 5 miliardi e con decreto ministeriale del 29 luglio 1965, n. 1754, la Sezione è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del pre-detto fondo.

Il limite di emissione è quindi di 150 miliardi, già raggiunto, ed attualmente la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ha ricevuto domande per oltre cento miliardi in applicazione del decreto legislativo n. 1022.

Per questi motivi il Banco di Napoli ha chiesto l'elevazione del fondo di dotazione da 5 a 10 miliardi e la differenza sarà fornita dalla stessa azienda bancaria. Anche il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha espresso parere favorevole alla richiesta del Banco di Napoli nella riunione del 24 settembre 1965.

Invito pertanto la Commissione ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Sono passati pochi mesi da quando è stata presentata una proposta di legge analoga a quella attualmente al nostro esame, mi domando ora quanti mesi dovranno passare prima che venga presentata la prossima. È questa una domanda incidentale, per rilevare che in materia di credito fondiario, branca assai importante, si procede in Italia men che settorialmente. È vero che la maggior parte degli istituti che praticano il credito fondiario sono istituti pubblici, e non si capisce perché davanti alla situazione esistente nel campo del credito edilizio le autorità monetarie assumano provvedimenti singoli anziché generali.

Se ci domandiamo quali funzioni abbia assolto il credito fondiario in Italia dobbiamo rispondere che, a parte le funzioni strettamente tecniche, il credito fondiario ha costituito la molla incentiva del boom edilizio sbagliato, e quindi della crisi edilizia attuale.

Procedendo con autorizzazioni in favore degli istituti, la situazione non farà altro che peggiorare. Infatti il Banco di Napoli ha 80 miliardi di cartelle fondiarie in circolazione, ed ha partecipato all'edilizia economica e popolare con soli 1.394 milioni, cifra questa pari al 2 per cento del finanziamento dell'edilizia economica e popolare esistente in Italia nel 1963.

Se prendiamo in considerazione, le maggiori città italiane, ed il gruppo di 20 istituti che si occupano soltanto dell'edilizia economica popolare, non troviamo certo il Banco di Napoli in prima linea in materia di finanziamenti, ma troviamo piuttosto che tutti gli istituti che praticano il credito fondiario hanno fatto, sui 95 miliardi di mutui esistenti al 30 giugno 1963 in Italia, finanziamenti corrispondenti a poco più del 15 per cento, mentre il 60 per cento del finanziamento dell'edilizia economica e popolare è sopportato dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

La situazione dell'edilizia in Italia è contraddistinta da una crisi lacerante e progressiva, crisi di cui la maggioranza, che ne è l'autrice, è a perfetta conoscenza. La congiuntura in alcune regioni non esiste più, siamo entrati nella crisi statica. Il mercato non riceve i prodotti dell'edilizia, così ci troviamo di fronte a 300 mila alloggi invenduti ed inaffittati, con 3 mila miliardi di investimenti congelati.

Crisi drammatica e disumana, basti pensare che in una città del centro Italia per 16 alloggi popolari disponibili, sono state avanzate 560 domande, talune delle quali ripetute da oltre 11 anni.

Volendo sanare la situazione, bisognerebbe bloccare ogni ulteriore finanziamento alle imprese, e dirottare tutte le risorse esistenti verso l'edilizia economica popolare. Cosa succede invece quando approvate provvedimenti del genere di quello ora al nostro esame? Succede che la nostra competenza si limita ad autorizzare per legge ciò che già avviene di fatto. In questo modo voi consentite ad un istituto di raddoppiare le sue possibilità in materia di credito fondiario, come se i danni prodotti da tale credito non esistessero, come se non esistesse la crisi, e dimenticando anche i milioni di cittadini che attendono una casa.

E tutto ciò avviene senza che sia previsto alcun vincolo in ordine alle destinazioni.

Per i mutui previsti dalla legge n. 1022 vi sono 94 miliardi di domande, ed è interessante sapere che il 70 per cento di tali domande non è presentato da cittadini, bensì da imprese. Non voglio ripetere qui tutta la discussione sulla legge n. 1022, mi basta ribadire che tale legge è stata del tutto inefficace in rapporto alla crisi edilizia, e non si riuscirà ad equilibrare il rapporto tra le case popolari numericamente carenti, e le case non popolari numericamente eccedenti, invendute e sfitte. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla relazione favorevole, dico favorevole, fatta dal senatore Zannier, dalla quale risulta che i mutui al 5,50 per cento sono inaccessibili alla maggior parte dei lavoratori italiani, a meno di sopportare ingenti sacrifici e di comprimere i consumi essenziali.

La colpa dell'attuale drammatica situazione edilizia ricade per metà sul credito fondiario, e per metà sul credito a breve. In quanto all'edilizia popolare la sua consistenza è passata dal 20 per cento di qualche anno fa al 4,8 per cento del 1965.

Quale garanzia offre il disegno di legge al nostro esame per un cambiamento dell'attuale linea, per evitare che al male si aggiunga il male? Onorevole relatore, al Banco di Napoli si offrono con questo disegno di legge 150 miliardi di possibilità di credito fondiario! Io non faccio critiche al Banco, ma al sistema, ed invito i colleghi a riflettere sulla nostra proposta volta a vincolare parte delle iniziative creditizie a favore dell'edilizia economica e popolare, per evitare che fra due anni si abbia il due per cento investito in edilizia popolare ed il 98 per cento investito in attività d'impresa che hanno costituito la vera causa della crisi edilizia.

MATARRESE. Vorrei ricordare ai colleghi che, quando l'anno scorso si discusse la proposta di portare la dotazione del Banco da due miliardi e mezzo a cinque miliardi, da parte nostra e del relatore si disse che sarebbe stato meglio aumentarlo fino a sette miliardi e mezzo, ma il Sottosegretario Belotti ci disse: « Siete più realisti del re: perché chiedete di portare il fondo a sette miliardi e mezzo? ». Questo per dimostrare come si vada avanti alla giornata.

A parte questo rilievo di metodo, ricordo che durante la discussione dello scorso anno ottenemmo un rinvio per assumere informazioni circa il comportamento del Banco di Napoli nei confronti delle domande di coopera-

tive edilizie. L'accertamento ebbe esito favorevole ed approvammo il disegno di legge, ma purtroppo ad un anno di distanza dall'accoglimento formale delle domande nessuna cooperativa ha avuto una lira o un affidamento, non per cattiva volontà del Banco di Napoli, ma a causa delle procedure e norme previste dal regolamento delle sezioni di credito fondiario, in generale un po' di tutte le banche, ed in particolare del Banco di Napoli.

Questa situazione genera sfiducia nei soci delle cooperative. Infatti, quando si sia arrivati a completare il rustico, il Banco dà un acconto, ma per quanto concerne il rustico medesimo fa dei prestiti in forma di credito a breve termine e le case costano troppo perché l'interesse a breve tocca anche il 14 per cento.

So che i direttori delle sezioni di credito fondiario si sono posti il problema di procedere ad un aggiornamento del regolamento del Banco di Napoli; col sistema vigente il credito continuerà invece ad affluire alle imprese. È il sistema infatti che porta a finanziare ed a favorire le imprese costruttrici con le conseguenze che poi vediamo.

Credo che potremmo essere favorevoli al disegno di legge, ma se non si procederà a queste riforme, che non sono di vasta portata, ma che renderebbero effettiva la volontà di incentivare l'edilizia popolare, approfondiremo la gravità della situazione perché le migliaia di domande non saranno esaudite; e la prova sta nel fatto che dopo l'entrata in vigore del decreto legge neppure una lira è stata erogata in tutta Italia a titolo di mutuo agevolato.

PELLA. Sono favorevole al disegno di legge per un complesso di ragioni di ordine generale e speciale. Il Banco di Napoli è considerato benemerito nella zona in cui opera. Mi si consenta però di dire che se v'è veramente materia per la programmazione — e per un po' che ritardiamo ci accorgeremo che è la programmazione di una scuderia dalla quale già sono usciti tutti i cavalli — mi pare questo il caso, perché in relazione alla facoltà di emettere cartelle per un importo di trenta volte il capitale noi autorizziamo implicitamente il Banco di Napoli ad emettere cartelle per trecento miliardi, più il fondo di dotazione: quindi oltre trecento miliardi.

Quindi, data la entità della cifra che, potenzialmente, può essere prelevata dal mercato e destinata a determinati investimenti sia di settore che di natura territoriale, probabilmente dovremmo augurarci che provvedimenti del genere siano contemporanei alla de-

finizione delle linee della politica programmata.

Sebbene io non sia d'accordo con lui, credo che qualche sottolineatura meriti l'intervento del collega Raffaelli che si è lamentato, ripetendo una osservazione della Banca d'Italia, di una specie di commistione dei crediti a breve termine con quelli a lungo termine.

Se ciò significa che l'onorevole Raffaelli si impegna a non secondare tutti i tentativi, frequenti, di manovra del breve termine per investimenti che non sono a breve termine, lo ringrazierei fin d'ora.

ANGELINO. Sono le imprese che sollecitano tali manovre.

PELLA. Se la riconversione del secondo dopoguerra è costata meno di quella del primo dopoguerra il merito è proprio della legge bancaria del 1936, che ha impedito che le banche di credito ordinario si trasformassero in banche di credito fondiario.

Vorrei aggiungere alcune cifre. Sappiamo che l'operazione di risanamento di tre istituti intorno all'anno 1930 costò 14 miliardi in lire di allora, equivalenti a 1.200 miliardi di oggi, e, con tutti gli errori che si saranno commessi, la riconversione di questo dopoguerra è costata meno di 1.200 miliardi.

Ed è per questo che dobbiamo mantenere l'articolazione voluta dalla legge bancaria intesa a distinguere il credito a breve a medio ed a lungo termine, ed è ancora per questo che ho ritenuto di dover sottolineare la frase raffaelliana.

In quanto al tasso del 14 per cento per il credito a breve, se questa fosse la realtà, (e non se sono affatto sicuro) potremmo consigliare una certa attenuazione agli istituti di credito.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha chiesto di intervenire a questo punto della discussione per fornire elementi atti a facilitare lo svolgimento della discussione stessa. Ne ha facoltà.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, poiché è la prima volta che ho l'onore di partecipare alle sedute di questa Commissione, colgo l'occasione per porgere a lei ed agli onorevoli componenti la Commissione stessa il mio saluto deferente e cordiale, ed anche le mie scuse per il ritardo con il quale sono giuto. A questo proposito chiedo non certo una giustificazione, ma soltanto un po' di comprensione, dal momento che i lavori delle Commissioni finanza e tesoro sia dell'uno che dell'altro ramo del Parlamento sono tra i più onerosi ed impegnativi,

per cui non sempre risulta facile distribuirsi in modo da essere presenti al momento opportuno.

Con questo non voglio certamente dire che in futuro io intenda mancare ai miei doveri di puntualità, ai quali mi preoccupero di tener fede coordinando la mia presenza con quella dei colleghi delle finanze, in modo da non arrecare il minimo disturbo agli onorevoli componenti la Commissione nello espletamento del loro difficile compito.

Desidero ringraziare l'onorevole Napolitano per la relazione molto sintetica ma completa con la quale ha illustrato il provvedimento al nostre esame, provvedimento che d'altra parte non richiede molte spiegazioni essendò semplice e lineare, e corrispondendo ad una necessità fatta presente non solo dall'Ente, dal Banco di Napoli, ma avvertita anche dal Governo che si è reso promotore del disegno di legge.

Da un'affermazione dell'onorevole Matarrese ho appreso che in una precedente occasione, allorché si trattò di raddoppiare il fondo di dotazione da due miliardi e mezzo a cinque miliardi, era stata da parte dei commissari avanzata una proposta di arrivare subito ad autorizzare il limite di 7 miliardi, e questo sta ad indicare come l'iniziativa del Governo sia stata piuttosto prudente e non affrettata, non limitandosi a seguire le necessità e le esigenze fatte presenti dal Banco di Napoli.

Oggi si profila una diversa necessità derivante dal nuovo provvedimento di legge, il decreto legislativo 6 settembre 1965, n. 1022, in seguito al quale si è avuto un prevedibile, e del resto auspicabile, aumento delle richieste. A seguito di ciò l'esigenza di raddoppiare il fondo di dotazione si è resa improcrastinabile. In questo senso la preghiera del Governo è che il provvedimento possa compiere rapidamente qui, e poi nell'altro ramo del Parlamento, il suo iter.

Purtroppo non posso dire che le critiche rivolte al boom edilizio dall'onorevole Raffaelli siano del tutto senza fondamento, ma credo che non possiamo cercare una delle ragioni più importanti dell'attuale disordine nella politica creditizia.

La realtà è che, per poter disciplinare meglio la materia edilizia, è necessario che esista una disciplina urbanistica, è questo il punto grave e dolente dell'intera materia.

Purtroppo fino ad oggi, nonostante la buona volontà e del Parlamento e del Governo, non siamo ancora arrivati ad una disciplina della materia, il cui riordinamento

costituisce però l'obiettivo prioritario del nuovo Governo.

Per quanto riguarda l'applicazione, avrebbe forse potuto essere, tanto per iniziativa degli Enti locali quanto per l'assestamento degli organi centrali, più efficace la legge n. 167 che, secondo l'avviso del Governo, doveva costituire una congrua anticipazione alla regolamentazione urbanistica generale, ed era, soprattutto, intesa a salvaguardare il settore dell'edilizia a carattere popolare nei confronti dell'edilizia a carattere non popolare.

Non ho alcuna difficoltà ad auspicare assieme all'onorevole Matarrese una semplificazione dei regolamenti interni delle sezioni del credito fondiario degli istituti bancari. A questo proposito credo che il Ministro del tesoro, a seguito di queste sollecitazioni che io non mancherò di fargli, interverrà presso il Banco di Napoli perché il promesso aggiornamento della materia regolamentare interna avvenga nel più breve tempo possibile.

Concludendo, ringrazio ancora l'onorevole Relatore e l'onorevole Pella, il quale ha fornito delucidazioni importanti sui riflessi generali di politica finanziaria nei quali si inserisce il provvedimento, ed al quale mi permetto di far presente che si tratta solo di emettere circa altri 150 miliardi — e non 300 — perché su 5 miliardi di fondo di dotazione la emissione delle obbligazioni evidentemente è già avvenuta ed è da considerarsi assorbita e superata.

Concludo auspicando l'approvazione, da parte della Commissione, di questo provvedimento.

RAFFAELLI. Non chiedo un rinvio formale della discussione ma mi sembra sia oltremodo necessaria una discussione più ampia ed approfondita dell'argomento, senza contare che se si ritengono errati i dati da me forniti, vorrei avere l'onore che mi venissero confutati.

Inoltre nel corso della discussione si sono inseriti altri documenti, e sappiamo che circa il 40 per cento dell'ammontare dei finanziamenti all'edilizia nel sistema bancario, al 31 dicembre 1964, era costituito dal credito a breve termine. E creda, onorevole Pella, che non è nostra la colpa di tutto questo, e che non abbiamo sollecitato noi il credito a breve termine, così come non abbiamo sollecitato quello a lungo termine diretto alle imprese. Il nostro rammarico è rivolto piuttosto al fatto che l'edilizia popolare sia scomparsa per il peso determinante esercitato dalle banche.

Esiste un celebre intervento del professor Forte ad un convegno di Milano, dal quale ri-

sulta che nella speculazione fondiaria le banche hanno esercitato un ruolo obbligato perché, avendo bisogno di avere terreni a titolo di garanzia, hanno aggiunto un prezzo, in luogo di valore, per il valore rimasto fermo, che non esisteva, e l'ingranaggio ha poi dovuto cedere.

Alla periferia di Roma si trovano villaggi completi e disabitati, invenduti e sfitti, senza una strada di accesso; (il senatore Bonacinà ha dichiarato di non poter arrivare ad uno di essi con l'automobile: questo è successo pochi giorni fa).

Signor Presidente, è stata avanzata da questa Commissione una richiesta al fine di scoprire i motivi per quali, dopo che il Senato e la Camera hanno convertito in legge il decreto n. 1022 inserendo fra gli istituti autorizzati ai mutui agevolati, anche le Casse di risparmio, le Casse di risparmio stesse sono invece state escluse dalle convenzioni dal Comitato del credito. Ma allora che valore hanno le decisioni del Parlamento?

La richiesta è stata formale; compete al Governo e alla maggioranza rispondere e avviare una discussione ampia sul credito fondiario ed edilizio.

In termini brevi, la crisi edilizia, ha proprie caratteristiche, un'origine ed una causa: troppi finanziamenti alla edilizia non economica popolare, rarefazione e scomparsa dell'edilizia popolare. E la vostra risposta consiste ora nell'autorizzare un istituto di credito ad emettere cartelle per cento miliardi perché si aggiunga male ad altro male. Perché questi problemi non devono trovare posto per essere esaminati in Commissione?

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma il provvedimento n. 1022 non è a favore dell'edilizia di lusso.

RAFFAELLI. Mi richiamo a quanto detto presso l'altro ramo del Parlamento dal relatore, senatore Zannier. Come intendete risolvere il problema? Facendo sì che gli alloggi invenduti e sfitti passino da trecentomila a trecentodiecimila fra un anno o dieci mesi? Al Banco di Napoli direte o no di destinare alcuni miliardi di credito per la costruzione di case popolari? Se non dite niente di tutto questo, io, onorevole Sottosegretario, ricambiando il saluto che ha diretto alla Commissione, devo prendere atto che Ella ha detto che il credito non può surrogare l'assenza di una legge urbanistica.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È così.

RAFFAELLI. Il Banco di Napoli non ha dato una lira per i piani della 167.

SCRICCILOLO. Non è solo questione di soldi; esistono comuni nelle mani di architetti pazzi.

RAFFAELLI. Ma quei 250 comuni che non sono nelle mani di architetti folli ed hanno preparato il piano, perché non sono stati finanziati e perché neppure una lira è stata data (tranne che dalla Cassa depositi e prestiti, per 42 miliardi) dal Banco di Napoli, dal Monte dei Paschi di Siena, ecc.? Ma il Governo è forse separato da se stesso quando si tratta di fare queste leggi e poi di applicarle?

Vi sono 250 piani approvati fin dalla metà del 1965. Vorrei sapere che cosa farà il Governo in avvenire. Continuerà a fare sì che gli istituti di credito fondiario si comportino come prima? Vuole sostenere o no l'edilizia economica e popolare?

Per queste ragioni (e chiedo scusa se mi sono un pò scaldato) ripeto che nulla osta da parte nostra all'approvazione, purché sia accompagnata preventivamente da una discussione e da una definita posizione del Governo sui punti da noi accennati.

Sono molto preoccupato per il tanto gridare alla crisi edilizia mentre si agisce in modo da aggravare la situazione. Invito pertanto il Governo a riferire su quanto abbiamo richiesto.

GREZZI. Vorrei chiedere se il Governo e la maggioranza sarebbero favorevoli ad un emendamento che vincolasse le autorizzazioni di credito alla loro esclusiva utilizzazione per il finanziamento dell'edilizia popolare.

MATARRESE. Ma se questo non è detto nel regolamento il Banco non può destinare la somma alla sola edilizia popolare.

GREZZI. Noi, con un ordine del giorno votato dalla Commissione, potremmo richiedere una modifica del regolamento del Banco di Napoli. Ci preoccupiamo infatti che le operazioni di credito autorizzate al Banco stesso e con le quali quest'ultimo allarga i suoi interventi nel settore dell'edilizia possano servire non per costruzioni popolari, ma per favorire le imprese di costruzione.

La realtà è costituita dal fatto che in tutta l'Italia vi sono case costruite da imprese private e non vendute, mentre d'altra parte vi sono migliaia e migliaia di richieste di alloggi popolari provenienti da operai, artigiani e da tutte le categorie che non possono permettersi alloggi di lusso.

Se vogliamo che il Banco di Napoli investa le somme autorizzate solo per finanziare cooperative ed istituti di case popolari possiamo indicare ciò espressamente nella legge. Se noi aumentiamo il fondo di dotazione da

5 a 10 miliardi, ma tale aumento resta vincolato all'esclusivo finanziamento di cooperative e case popolari, saremo tranquilli che almeno quest'altra fetta che va al settore edilizio sarà spesa nel modo giusto e secondo gli orientamenti che credo siano di tutta la Commissione, senza possibilità di distorsioni che finirebbero per aggravare maggiormente la situazione.

PELLA. Non sono d'accordo con l'emendamento preannunciato inteso a vincolare la destinazione del fondo al finanziamento di cooperative e case popolari. Sarebbe uno dei molti casi in cui in teoria si penserebbe di fare ottime cose, mentre la pratica sarebbe molto diversa e, francamente, l'esperienza molto larga e molto frequente di quanto succede, mi porta a concludere che tutto sommato preferisco affidarmi ai tecnici dell'istituto bancario. In definitiva mi sembra che l'indirizzo creditizio tenda a favorire la piccola proprietà edilizia, che mi sembra tutti dovremmo incoraggiare e che non mi sembra incompatibile con il nuovo corso della politica economica.

Passando ad altra e connessa questione ritengo che per quanto concerne la legge 167 abbia perfettamente ragione l'onorevole Scricciolo; ci troviamo di fronte ad un ostacolo primario per la sua efficacia; ostacolo costituito da particolari visioni, che non oso qualificare, espresse da determinati architetti i quali ritengono di poter fare cose che forse sarebbero egregie per vaste metropoli, o comunque per città di notevole importanza, e forse per l'anno 2066, ma che oggi come oggi non mi sembra abbiano motivo di essere. Comunque, queste mie osservazioni hanno soltanto un valore marginale.

Desidero piuttosto dire che sono particolarmente lieto di vedere tra noi, in rappresentanza del Governo, il Sottosegretario Agrimi, il quale nell'intervento di poco fa ha dimostrato di essere perfettamente competente in materia, per cui ci ralleghiamo di vedere il giusto uomo al giusto posto.

Vorrei inoltre approfittare dell'occasione (anche se potrò essere accusato di far dilagare la discussione) per ricordare quanto disse il nostro Presidente, onorevole Vicentini, nel suo discorso di insediamento, e cioè che era sua intenzione che la Commissione finanze e tesoro non limitasse la sua attività all'esame di provvedimenti singoli, ma che potesse dare un'impostazione più ampia ai propri lavori, abbracciando tutta la politica finanziaria.

Credo che mai, come in questo momento dovremo farci carico di questo perché, se ef-

fettivamente la ripresa comincia ad essere in atto — ed io grosso modo, sia pure con una certa prudenza, condivido questo pensiero — vi saranno delle grosse difficoltà di ordine finanziario che costituiranno il necessario prezzo da pagare per la felice ripresa. (Non so a questo proposito se i 150 miliardi di obbligazioni ed i 355 miliardi di buoni del tesoro di cui 100 destinati al rinnovo dei buoni precedenti abbiano avuto un'accoglienza veramente entusiasta, esistono comunque diversi gradi di entusiasmo).

Desidero ora rivolgere al Sottosegretario Agrimi una preghiera, ed è quella di scusarmi presso il Ministro del tesoro se soltanto adesso avanzo una proposta. La proposta è questa: mi sembra necessario che il Ministro del tesoro venga tra di noi in Commissione per esporci quelli che sono gli impegni finanziari che graveranno sul mercato dei capitali nel corso del 1966, sia per quanto riguarda la copertura del disavanzo di bilancio, quanto per la copertura dei piani che sono fuori del bilancio. Ho infatti sentito parlare di una cifra estremamente grossa che dovrà essere prelevata dal mercato finanziario nel corso del 1966 per cui, dato e non concesso che il mercato finanziario risponda volontariamente senza coercizioni dirette o indirette a questi finanziamenti, mi chiedo che cosa resterà poi per finanziare la ripresa economica privata. Inoltre, in quella cifra che io ho sentito pronunciare, non rientrano i 150 miliardi di emissioni obbligazionarie.

Tutto questo naturalmente si trascinerà dietro una serie di altri problemi, tra cui quello della Cassa depositi e prestiti. A questo punto se vogliamo veramente, noi della maggioranza, affiancare gli sforzi che saranno necessari, penso che dovremo essere preventivamente informati dell'esatta consistenza del problema.

Potremmo suggerire al Ministro del tesoro di approfittare del discorso di chiusura della discussione dei bilanci, ma in genere i discorsi di chiusura — per complesse ragioni — non possono approfondire molto i dettagli; d'altra parte, trattandosi di un problema importante, preferirei che la discussione avvenisse in Commissione, e potesse in tal modo essere più piena e più tranquilla. Penso inoltre che in tal modo sarebbe attivata la discussione parlamentare; troppo spesso vediamo le aule vuote quando si discutono problemi concreti, mentre quando si sente odore di polemica le aule si affollano.

Pregherei quindi il Presidente di farsi carico di questo, dal momento che si tratta di

un desiderio connesso alle sue dichiarazioni di insediamento. Vorrei dire al Presidente, con molta cordialità e con molto affetto, che egli è un pochino il responsabile della richiesta da me avanzata, e che quindi è suo compito far avere ad essa un seguito, naturalmente se la Commissione sarà d'accordo.

TROMBETTA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Pella perché effettivamente gli aspetti messi in luce dall'onorevole collega sono di palpitante attualità e molto sentiti dalla Commissione, per cui un ampio esame dei problemi finanziari si rende più che necessario.

Desidero anche anticipare una dichiarazione di voto. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento il quale, per rispondere all'onorevole Raffaelli, è sostanzialmente modesto anche perché in gran parte probabilmente sanatorio, ed aggiungo che certamente non esclude (anche se non esige) il più vasto discorso che sarebbe effettivamente interessante ed attuale fare.

Per quanto concerne gli immobilizzi nel settore edilizio, devo dire che dei 1.700 miliardi di immobili invenduti sul mercato (il che significa fare della crisi edilizia una crisi di sovrapproduzione) il 40 per cento è costituito da case popolari e il 60 per cento è rappresentato da immobili che impropriamente abbiamo definito di lusso e che rappresentano il tipo di costruzioni che sarebbe augurabile fare in Italia perché, almeno diciamo noi geovesi, quando i soldi si spendono è meglio spenderli bene.

Non credo che la discussione che si chiedeva sia necessaria per il provvedimento, ed una delle ragioni per le quali ci sentiamo confortati nell'approvarlo è il fatto che si tratta di un provvedimento richiesto, quindi corrispondente ad operazioni in corso e per di più finanziato dallo stesso Banco di Napoli.

Ora brevemente mi riallaccio ad una osservazione di carattere generale fatta dall'onorevole Pella con il quale concordo nell'impostazione: sull'importanza della grande distinzione fra i compartimenti del credito. Concordo però per il passato e sono meno convinto che questa rigida distinzione, che manteniamo attraverso la legge bancaria nel nostro mercato finanziario, sia oggi la cosa più utile, perché impedisce un più automatico travaso di disponibilità esuberanti in un comparto del mercato del credito verso altro comparto. E la mancanza di automaticità ci costa parecchia fatica perché dobbiamo sempre fare provvedimenti particolari, spesso ponendoli a carico dello Stato, per alimentare il credito a lungo o a medio termine.

Ripeto che in altri paesi, come in Francia, vi sono sistemi di travaso più automatici dei nostri. È solo in questo senso che mi permetto di dire che non sempre la rigidità creditizia giova alla dinamica economica del paese, se non rappresenta anche uno strumento manovrabile di travaso.

ANGELINO. Tanto il Banco di Napoli travasa solo 5 miliardi. Il resto lo dà il mercato.

TROMBETTA. Ma il Banco di Napoli stesso partecipa al finanziamento.

Anche io sono contrario all'emendamento preannunciato dall'onorevole Grezzi, perché non basterebbe fare una platonica raccomandazione — a questo si ridurrebbe —, perché in questo caso bisognerebbe presupporre un termine di finanziamento maggiore e soprattutto qualche agevolazione in relazione al costo delle operazioni.

Per quanto riguarda il regolamento, io penso che un garbato richiamo all'istituto del Banco di Napoli potrebbe essere anche fatto per la via giusta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Le questioni di carattere generale sollevate dall'onorevole Raffaelli e da altri autorevoli membri della Commissione penso siano state già valutate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che nella riunione del 24 settembre 1965 ha espresso parere favorevole alla richiesta del Banco di Napoli.

Credo d'altra parte che dette questioni siano state valutate dal Banco di Napoli stesso che, come giustamente osservava l'onorevole Trombetta, fornisce i mezzi alla propria sezione di credito fondiario.

D'altra parte l'onorevole Pella ha anche osservato, giustamente, che si tratta di un istituto di grande serietà, che ha acquistato benemeritenze soprattutto sul piano di una politica a sfondo sociale. Penso quindi che si tratti di questioni già valutate, delle quali il Sottosegretario terrà conto nelle sue raccomandazioni al Ministro.

Vorrei rassicurare l'onorevole Trombetta sulla questione della sanatoria che già l'onorevole Matarrese ha sollevato. Nel portare il fondo di dotazione a 5 miliardi facemmo presente che non era affatto adeguato quell'aumento alle esigenze che si sarebbero venute a creare, ma in effetti il Banco di Napoli per 80 miliardi ha già emesso cartelle in circolazione, raggiungendo il limite fissato dai 5 miliardi precedenti, e per altri 80 miliardi ha assunto degli impegni. Si trova quindi nella impossibilità di ulteriori operazioni, ma dal pun-

to di vista della gestione è a posto e non necessita di alcuna sanatoria.

Esistono altre richieste per cento miliardi nel quadro delle norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, alle quali non potremmo mai fare fronte se non approvassimo il disegno di legge in discussione che per tutte le ragioni esposte ritengo possa essere approvato senza preoccupazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole Grezzi, l'onorevole Matarrese ha già detto che il Banco di Napoli ha dimostrato ampiamente di avere accolto le nostre raccomandazioni di finanziare in primo luogo le cooperative. Se noi poniamo ora dei limiti al Banco di Napoli questo provvedimento non troverebbe attuazione perché non vi sarebbero cooperative in numero sufficiente a fare richieste.

GREZZI. Vi sono gli istituti per le case popolari oltre che le cooperative.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo di aver nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore ed a quanto ho avuto occasione di dire nel corso del mio intervento in sede di discussione generale. Rinnovo il mio auspicio che la Commissione voglia procedere all'approvazione di un disegno semplice e lineare quale quello al suo esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

« Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 5 miliardi con legge 13 maggio 1965, n. 501, viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione ».

L'onorevole Grezzi ha presentato il seguente emendamento in comma aggiuntivo:

« Il credito fondiario esercitato in virtù del comma precedente deve essere indirizzato esclusivamente a favore delle cooperative edilizie e di istituti autonomi per le case popolari ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'onorevole Matarrese ha presentato il seguente emendamento in comma aggiuntivo:

« Il credito fondiario esercitato in virtù del comma precedente dovrà essere indirizzato

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1966

per il 50 per cento a favore delle cooperative edilizie e degli istituti autonomi per le case popolari ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Trattandosi di articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli vedova Nannizzi (254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Vedovato relativa alla concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli vedova del professore Arturo Nannizzi.

La Commissione ha già espresso, esaminando il provvedimento in sede referente, avviso positivo in ordine al medesimo ed alle modificazioni suggerite dalla Commissione bilancio nella comunicazione del parere favorevole.

Posteriormente alla assegnazione della proposta Vedovato in sede legislativa il Ministro della pubblica istruzione ha presentato un emendamento inteso a modificare l'indicazione di copertura prevista all'articolo 3, nel senso di farne carico al capitolo 1081 anziché al capitolo 2355 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Poiché l'emendamento è, esclusivamente, di natura finanziaria e non comporta preliminare esame del merito, verrà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) per l'espressione del parere di rito. La discussione della proposta Vedovato è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guar-

dia di finanza » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2863):

Presenti	30
Votanti	21
Astenuti	9
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

DE LEONARDIS ed altri: « Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965 » (2654):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (2822):

Presenti	30
Votanti	21
Astenuti	9
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Azzaro, Baslini, Bassi, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

Si sono astenuti per i provvedimenti nn. 2822 e 2863:

Angelino, Carocci, Lenti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Raffaelli, Soliano, e Vespignani.

È in congedo:

Bima.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO